

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DELIBERAZIONE N. 116 DEL 28 DICEMBRE 2011

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LE SOCIETA' DI CORSE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012.

IL COMMISSARIO

- VISTO** il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;
- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;
- VISTA** la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
- VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;
- VISTA** la determinazione del Segretario generale n. 3400 del 1° agosto 2005 con la quale é stato recepito il documento elaborato da Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. per la remunerazione dei servizi resi dalle società ed é stato stabilito di remunerare dal 1° gennaio 2005 i servizi che le società rendono all'Unire secondo i parametri ed i criteri indicati nel citato documento;
- PRESO ATTO** della determinazione del Segretario Generale n.3890 del 27 gennaio 2006 con la quale é stato recepito in via definitiva il modello allegato alla determinazione n. 3400/2005 e si é deciso di procedere, in sede di definizione dei rapporti contrattuali con le singole società, all'applicazione del suddetto modello;
- VISTE** le deliberazioni del Commissario Governativo, dott. Francesco Saverio Abate, n. 72 del 10 marzo 2006 e n. 106 del 7 settembre 2006 con le quali sono stati fissati i criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani nonché la determinazione del Segretario Generale n. 4074 del 10 marzo 2006 con la quale é stato determinato il corrispettivo per le riprese televisive;
- PRESO ATTO** altresì che, successivamente all'adozione di tali determinazioni, il Segretario generale ha proceduto alla stipula di contratti con tutte le singole Società di corse;
- CONSIDERATO** che, al termine di un articolato percorso concertativo, l'ASSI e le società di corse sono addivenute alla sottoscrizione di un accordo-quadro, recepito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.14 del 29 maggio 2008, nel quale, tra l'altro, è stato stabilito che tutti i contratti sottoscritti con le società scadessero il 31 dicembre 2008;
- ATTESO** che, con deliberazione del Presidente n.4 del 25 giugno 2008, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 27 giugno 2008, sono stati convalidati tutti i provvedimenti annullati dalla Sentenza del Tar Toscana n.2032/2007, ivi comprese le citate determinazioni n. 3400/2005 e 3890/2006;

PRESO ATTO che, successivamente all'anno 2008, i contratti con le società sono stati prorogati, ora trimestralmente, ora mensilmente, con appositi atti sottoscritti per accettazione dalle società sino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che le risorse per il 2012 sono costituite, oltre che dalla previsione dei proventi da scommesse su base ippica, dal trasferimento dallo Stato drasticamente ridimensionato in soli € 40mln, come da indicazione ricevuta dal Ministero vigilante;

CONSIDERATO che le sopravvenute difficoltà finanziarie del settore non consentono di rinnovare i contratti alle medesime condizioni in vigore sino al 31 dicembre 2011;

ATTESO che sono in corso i lavori per la determinazione di un nuovo sistema di remunerazione delle Società di corse, basato su parametri e criteri in parte diversi rispetto a quello attualmente in essere in regime di proroga;

CONSIDERATO che, nelle more della completa elaborazione del nuovo sistema, della condivisione con i rappresentanti delle società e della sua successiva entrata in vigore, è necessario, per un periodo transitorio di tre mesi, procedere ad una parziale modifica del modello attualmente in essere che consenta di adeguare le somme che l'Assi versa alle società alle minori disponibilità di bilancio dell'Agenzia;

ATTESO che il periodo transitorio avrà una durata di tre mesi, necessaria per l'entrata in vigore del nuovo modello;

RITENUTO che, in detto periodo, la parte normativa dei contratti vigenti sino al 31 dicembre 2011 sottoscritti dalle società, debba rimanere immutata e pienamente vigente, dovendosi intervenire soltanto sul corrispettivo economico spettante alle società di corse;

RITENUTO OPPORTUNO, a tal fine, agire soltanto sul corrispettivo impianti in quanto determinato prevalentemente con riferimento a dati fisici, non direttamente collegati ad una attività di promozione del settore, in base ai quali gli ippodromi percepiscono dal 2005 una remunerazione;

CONSIDERATO che, nella fase transitoria, al fine di consentire all'Agenzia di rispettare le previsioni di bilancio, per le ragioni sopra esposte, si debba modificare soltanto il valore economico del punto del corrispettivo impianti, riducendolo del 50% per tutte le società, lasciando immutata la disciplina vigente sia per il corrispettivo corse (quota interna e quota esterna), sia per il corrispettivo riprese televisive, secondo i valori e le fasce di appartenenza già determinate;

RITENUTO che tale intervento, in quanto modifica l'allegato ad un contratto in essere ancorché in regime di proroga, debba ricevere l'adesione delle società di corse;

ATTESO che il corrispettivo che verrà erogato alle società nel 2012 sarà successivamente determinato in base ai criteri e parametri previsti dal nuovo sistema, cosicché le somme dovute in base alla disciplina transitoria devono intendersi corrisposte provvisoriamente salvo conguaglio, positivo o negativo, che verrà determinato in base al nuovo sistema di remunerazione;

DELIBERA

Di modificare, per le ragioni indicate nella parte motiva e per il lasso di tempo necessario all'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione delle società, il valore del punto del corrispettivo impianti previsto dal sistema di remunerazione di cui alla determinazioni n.3400/2005 e 3890/2006, costituente allegato A ai contratti sottoscritti dalle società di corse, ridotto del 50% per tutte le società di corse.

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



In base al nuovo valore del punto verrà erogato il nuovo corrispettivo spettante a ciascuna società per il periodo transitorio del primo trimestre 2012.

Il corrispettivo che verrà erogato alle Società nel 2012 sarà successivamente determinato in base ai criteri e parametri previsti dal nuovo sistema, cosicché le somme dovute in base a quanto previsto dal presente provvedimento devono intendersi corrisposte provvisoriamente salvo conguaglio, positivo o negativo, che verrà determinato in base al nuovo sistema di remunerazione.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE